

**PUBBLICA ASSISTENZA
SERBARI
SOCCORSO EMERGENZA RADIO
ENTE MORALE - ONLUS**

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
FONDATA NEL 1979**

STATUTO

aggiornamento 2009-2010

SOMMARIO

Titolo I	DELL'ASSOCIAZIONE IN GENERALE	
Capo I	Denominazione - Sede - Oggetto - Finalità	Artt. 1-6
Capo II	Disciplina interna dell'Associazione - Insegna e distintivi	Artt. 7-10
Titolo II	DEGLI ADERENTI	
Capo I	Categorie - Modalità d'iscrizione - Perdita della qualità	Artt. 11-16
Capo II	Provvedimenti disciplinari	Artt. 17-18
Titolo III	ORGANI ASSOCIATIVI	
Capo I	Degli organi sociali in generale	Art. 19
Capo II	L'Assemblea	Artt. 20-23
Capo III	Il Consiglio Direttivo	Artt. 24-28
Capo IV	Il Presidente	Art. 29
Titolo IV	BILANCI E PROVENTI - PATRIMONIO	Artt. 30-32
Titolo V	SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI	Artt. 33-34

TITOLO I - DELL'ASSOCIAZIONE IN GENERALE

Capo I) Denominazione - Sede - Oggetto - Finalità dell'Associazione

ART. 1

E' costituita sin dal 1979 in Bari un'Associazione denominata Pubblica Assistenza SERBARI Soccorso Emergenza Radio - Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) operante nella regione Puglia con sede in Bari al Viale Orazio Flacco n°24.

ART. 2

La Pubblica Assistenza SERBARI Soccorso Emergenza Radio è un'Associazione aconfessionale, apartitica e fonda la propria struttura sui principi della democrazia e seguendo i principi ispiratori previsti dalla Legge del 11.08.91 n. 266.

ART. 3

L'Associazione é un momento di aggregazione di cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività prestando la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro diretto e indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

ART. 4

L'Associazione, attraverso la partecipazione attiva dei propri Aderenti, indirizza il proprio impegno per scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nell'esclusivo perseguimento dell'affermazione di valori e finalità di solidarietà sociale .

Pertanto i suoi fini sono:

- 1) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- 2) ricercare il soddisfacimento dei bisogni attraverso i valori della solidarietà;
- 3) contribuire nell'affermazione dei principi della solidarietà e della mutualità;
- 4) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- 5) collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato aventi i medesimi fini ed obiettivi;
- 6) favorire e/o collaborare a forme d'attività: socio-sanitario, ambientali, su l'handicap, sui minori ed ad altre iniziative anche di carattere sperimentale.

ART. 5

L'attività consiste quindi:

- a) nell'organizzare il soccorso ed il trasporto di ammalati, traumatizzati mediante ambulanze o altri mezzi di soccorso idonei;
- b) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria nonché di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- c) nell'organizzare iniziative di Protezione Civile e di tutela ambientale;
- d) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- e) nel promuovere la formazione e la divulgazione del volontariato;

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna anche a:

- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) organizzare forme d'intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo specifici servizi;
- d) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari per il sostegno a cittadini anziani, handicappati in condizioni anche di temporanea difficoltà;
- e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche.

Quanto su elencato, ove previsto dalla corrente normativa, sarà esercitato in presenza di specifiche autorizzazioni.

ART. 6

Tutte le attività dell'Associazione possono essere svolte, sia direttamente, sia in collaborazione con strutture pubbliche, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o di quant'altro previsto da disposizioni di legge e/o amministrative in materia.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività in settori diversi se non direttamente connessi a quelli istituzionali.

Capo II) Disciplina interna dell'Associazione.

ART. 7

L'attività associativa della P.A. SERBARI è regolata dal presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci Ordinari e come normativa attuativa, da un Regolamento generale redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

Nell'ambito dell'Associazione possono costituirsi Commissioni, Comitati, Gruppi di Studio e/o lavoro per lo studio di singole problematiche, ovvero per la promozione e/o l'organizzazione d'iniziative e/o attività specifiche inerenti le finalità dell'Associazione.

In relazione alla specificità delle problematiche oggetto di analisi, ovvero delle iniziative o delle attività promosse e/o realizzate, possono far parte di tali organismi anche cittadini non iscritti in possesso di peculiari conoscenze e/o esperienze, fermo restando che la componente maggioritaria deve essere costituita da Aderenti.

Tali organismi vengono istituiti e disciplinati nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo con apposite norme regolamentari interne.

ART. 9

Lo stemma sociale è formato da un'aquila stilizzata (cerchio con le ali) con all'interno la dicitura in alto di colore rosso "VOLONTARI", al centro, con colore blu "SERBARI", nella parte sottostante il simbolo con i colori della Città di Bari e quelli della Repubblica Italiana; la tessera sociale del modello approvato dal Consiglio Direttivo è obbligatoria per tutti i Soci ordinari.

ART. 10

Salvo il caso in cui vengano previste particolari forme di comunicazione i verbali, gli avvisi ed i comunicati vengono resi pubblici mediante affissione negli appositi albi presso la sede Associativa.

Gli stessi, decorsi trenta giorni dalla data di affissione, si hanno ad ogni effetto per conosciuti da parte di tutti.

TITOLO II – DEGLI ADERENTI

Capo I) Categorie - Modalità d'iscrizione - Perdita della qualifica

ART. 11

Il numero degli Aderenti all'Associazione é illimitato e ne possono far parte tutti coloro che, compresi i valori della solidarietà, ne sostengono l'impegno, condividendone scopi e finalità, impegnandosi a partecipare alle attività associative esercitando, a secondo il tipo di qualifica, i diritti e doveri previsti dal presente Statuto e dai deliberati programmatici del Consiglio Direttivo.

L'Aderente, al momento dell'iscrizione, si impegna inoltre a non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione

In seno alla categoria degli Aderenti si distinguono i seguenti ordini:

⇒ Aderenti Operativi con le qualifiche di

a) Aspiranti Soci;

b) Soci Ordinari;

c) Aggregati;

⇒ Soci Sostenitori;

⇒ Componenti Onorari.

ART. 12

Gli Aderenti Operativi sono coloro che prestano la propria opera, per il conseguimento dei fini e degli obiettivi del presente Statuto, in maniera spontanea, personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dimostrate per l'attività prestata.

Si specifica che gli impieghi operativi potranno essere svolti esclusivamente dagli appartenenti alle categorie degli Aspiranti, dei Soci Ordinari e degli Aggregati e solo al raggiungimento del 18^{mo} anno di età.

Ogni Aderente Operativo, ad esclusione degli Aggregati, sarà tenuto al versamento mensile della quota sociale nella misura ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo

ART. 13

ASPIRANTI

La qualifica di Aspirante Socio si assume sin dal momento della presentazione della domanda, integrata dal versamento della quota d'iscrizione, e della relativa trascrizione sul registro Aderenti .

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di richiedere, contestualmente alla domanda di ammissione, ulteriore e specifica documentazione.

I cittadini con età inferiore a 18 anni, ma che ne abbiano compiuto il 16^{mo}, potranno aderire purché vi sia l'avallo scritto di chi, sullo stesso, esercita la patria potestà.

L'Aspirante Socio ha diritto di presenziare alle assemblee, di chiedere la parola, ma non di votare, di eleggere e di essere eletto.

Dopo un periodo di osservazione, come determinato dal Regolamento Interno, il Consiglio Direttivo, previo accertamento dei requisiti prescritti, esprimerà il proprio parere per il passaggio dell'Aspirante Socio alla qualifica di Socio Ordinario.

SOCI ORDINARI

Con l'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario, tutti coloro che hanno superato il 18^{mo} anno di età, acquisiranno appieno tutti i diritti statutari.

Avranno diritto di eleggere ma potranno essere eletti quando in possesso della qualifica di Socio Ordinario da almeno sei mesi.

Potranno formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini ed obiettivi previsti nel presente Statuto; avranno altresì l'obbligo di partecipare alle Assemblee dei Soci nei modi previsti dal Regolamento

AGGREGATI

Sono aderenti Aggregati coloro che dopo apposita richiesta, prestano la propria opera a tempo determinato; la qualifica viene acquisita, su deliberato del Consiglio Direttivo ed esclusivamente per lo svolgimento di specifiche attività.

Gli aderenti con tale qualifica hanno diritto di presenziare alle assemblee, di chiedere la parola, ma non di votare, di eleggere e di essere eletti.

Per ottenere la qualifica di Socio Ordinario dovranno seguire la normale procedura prevista per gli Aspiranti.

SOSTENITORI

Aderenti Sostenitori sono coloro che, credendo nella validità dell'Associazione, scelgono di contribuire economicamente con offerte annuali.

Gli aderenti con tale qualifica hanno diritto di presenziare alle assemblee, di chiedere la parola, ma non di votare, di eleggere e di essere eletti.

La qualifica di Sostenitore non è soggetta ad alcun tipo di ratifica, mentre lo stesso, per ottenere la qualifica di Socio Ordinario dovrà seguire la normale procedura prevista per l'Aspirante.

ONORARI

Il riconoscimento di Componente Onorario è una qualifica attribuita dall'Assemblea dei Soci a tutti coloro che con azioni meritevoli, hanno contribuito alla crescita dell'Associazione.

Gli aderenti con tale qualifica hanno diritto di presenziare alle assemblee, di chiedere la parola, ma non di votare, di eleggere e di essere eletti ed inoltre sono esentati dal versamento delle quote.

ART. 14

Tutti gli Aderenti, prima di intraprendere iniziative in sede giudiziaria o nelle altre sedi di legge, vertenze connesse allo status, sono tenuti a darne comunicazione preventiva al Consiglio Direttivo, salvo il caso che si assuma la lesione di diritti della personalità ovvero siano stabiliti ristretti termini di decadenza per le azioni previste dalla legge.

ART. 15

Non possono essere ammessi a far parte di alcun ordine di aderenti i cittadini che:

1. abbiano riportato condanne per fatti ritenuti assolutamente incompatibili con le finalità dell'Associazione;
2. siano oggetto di provvedimento di legge che li privi dei diritti civili;
3. abbiano compiuto azioni contro le finalità e/o il buon nome dell'Associazione;
4. siano iscritti ad altre Associazioni operanti entro i limiti della provincia di Bari con fini e scopi statutarî uguali a quelli della P.A. SERBARI

Non possono essere Aderenti coloro che svolgano in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, nonché coloro che intrattengano con essa rapporti di lavoro subordinato o autonomo od ogni altro rapporto dal contenuto patrimoniale.

ART. 16

La qualifica di Aderente si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione;
- c) per decesso;
- d) per i casi previsti dalla legge.

Dimissioni

Ogni Aderente può recedere volontariamente dall'Associazione mediante invio di comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di accogliere le richieste di dimissioni, ancorché non motivate, a condizione che il richiedente sia in regola con le norme statutarie e nei suoi confronti non penda alcun giudizio disciplinare.

Il rapporto associativo del dimissionario si intende risolto con effetto dalla data della delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Nell'eventualità di reiscrizione, entro sei mesi dalla suddetta delibera, il dimissionario riacquisisce la stessa precedente qualifica, solo se posseduta da almeno due anni.

Espulsione

L'espulsione si applica nei confronti dei soli Soci ordinari, resisi responsabili di gravi inadempienze agli obblighi stabiliti dallo Statuto e/o dai Regolamenti, ovvero operino in contrasto con lo spirito, gli interessi e le finalità dell'Associazione, così da rendere incompatibile la loro presenza nei ruoli sociali.

Si applica anche nei confronti di coloro che siano colpiti da condanne per reati non colposi, ovvero siano oggetto di provvedimenti di qualsivoglia natura che li privino in tutto o in parte dei diritti civili.

L'espulso potrà ripresentare domanda d'iscrizione all'Associazione, non prima di due anni dalla relativa delibera acquisendo la qualifica di Aspirante Socio.

Capo II) Provvedimenti disciplinari.

ART. 17

I procedimenti disciplinari vengono instaurati a seguito di rapporto presentato da singoli aderenti o da organi associativi.

In caso di particolare gravità ed in attesa del provvedimento definitivo, un componente il Consiglio, se presente ai fatti, può imporre una sospensione cautelativa che comporta l'immediata adozione, ma in forma provvisoria, di quanto a tal proposito detto in seguito.

L'organo giudicante è il Consiglio Direttivo e le sue decisioni possono consistere:

- a) nell'archiviazione;
- b) nell'irrogazione di una sanzione disciplinare.

ART. 18

Gli aderenti che contravvengono ai doveri sociali possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) censura;
- c) sospensione sino ad un massimo di sei mesi;

Il richiamo verbale trova applicazione nei riguardi degli aderenti che si rendano responsabili di lievi inosservanze alle norme regolamentari o a disposizione emanate; il provvedimento viene portato a conoscenza del solo interessato, escludendo qualsiasi forma di pubblicità all'interno dell'Associazione e non rileva ai fini della recidiva.

La censura trova applicazione verso quei aderenti che manchino di riguardo agli altri consoci o che comunque assumano comportamenti non consoni a chi appartiene ad un'istituzione con finalità umanitarie e solidaristiche; l'erogazione del provvedimento viene riportata a verbale e rilevata ai fini della recidiva.

La sospensione viene applicata nei confronti degli aderenti che non osservino scrupolosamente le disposizioni statutarie e regolamentari interne o quando incorrano nelle mancanze previste dal comma precedente, ma rivestano maggior gravità ed in caso di recidiva.

Il provvedimento obbliga l'allontanamento, per un massimo di sei mesi, dalla sede e dalle attività associative.

TITOLO III - ORGANI ASSOCIATIVI

Capo I) Degli organi sociali in generale.

ART. 19

La composizione degli organi sociali è d'esclusivo diritto e privilegio degli Aderenti Operativi che ricopriranno tutte le cariche sociali a titolo gratuito.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Capo II) L'Assemblea

ART. 20

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione, ha supremazia decisionale su tutti gli altri organi associativi.

I compiti dell'Assemblea sono:

1. approvare il bilancio;
2. approvare e/o modificare le linee programmatiche;
3. approvare le modifiche dello Statuto;
4. eleggere e revocare cariche sociali e responsabilità;
5. nomina e revoca i componenti Onorari.

L'Assemblea può essere altresì indetta, per la nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri esterni, iscritti nel registro dei revisori, con l'incarico di verificare la rispondenza delle scritture contabili nonché la redazione del Bilancio.

Sempre se ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo l'Assemblea può essere convocata all'uopo per la nomina di una terna arbitrale, composta da membri esterni, con il compito di dirimere eventuali controversie tra gli Aderenti e Consiglio Direttivo, tra singoli Aderenti e fra componenti del Consiglio Direttivo stesso.

ART. 21

L'Assemblea é convocata dal Presidente dell'Associazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso inviato a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata anche a mano, salvo i casi di necessità e urgenza con convocazione telefonica.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei Soci Ordinari in regola con il versamento delle quote sociali ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno dodici ore.

L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed in forma straordinaria per gli altri adempimenti di propria competenza; si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta, a mezzo lettera individuale o collettiva presentata da almeno un terzo dei Soci ordinari in regola con le norme statutarie e contenente specifica degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Potrà essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

ART. 22

La partecipazione all'Assemblea è consentita a tutti gli aderenti mentre, l'esercizio dei diritti sarà esclusivo dei Soci Ordinari in regola con le norme statutarie; è tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire agli altri Aderenti di prendere la parola.

Nell'Assemblea ogni Socio Ordinario può rappresentare con delega scritta non più di altri due Soci, sempre in regola con le norme statutarie; non è ammesso il voto per delega solo nelle assemblee con ordine del giorno le elezioni alle cariche sociali o comunque quelle a scrutinio segreto.

ART. 23

L'Assemblea generalmente adotta le proprie deliberazioni con voto palese mentre, adotta il metodo del voto segreto quando:

- a) si tratti di elezioni di cariche sociali;
- b) la deliberazione riguardi le singole persone;
- c) ne faccia espressa richiesta la maggioranza presente.

In caso di votazioni gli aventi diritto nomineranno due scrutatori per il voto palese o tre scrutatori per il voto per scheda.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengono la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

L'Assemblea dei Soci provvede ad eleggere il Consiglio Direttivo a mezzo liste composte da un candidato presidente e da candidati Consiglieri che al caso, potranno optare per

una o più liste; in caso di parità di voti tra due liste, si procederà al sistema del ballottaggio, rinviando la votazione dopo minimo tre giorni.

Capo III) Il Consiglio Direttivo

ART. 24

Secondo il numero dei Soci Ordinari al momento delle elezioni, inferiore o superiore a 50, il Consiglio Direttivo sarà composto rispettivamente da cinque o sette membri, che rimarranno in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso diffuso con qualsiasi mezzo, salvo i casi di necessità e/o urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato; si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

ART. 25

Dopo tre assenze ingiustificate di un Consigliere, dandone comunicazione a mezzo raccomandata, o per dimissioni, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione mediante cooptazione scegliendo fra i Soci in regola con le norme statutarie.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo; in tal caso, il Presidente dovrà convocare al più presto l'Assemblea dei Soci, perché provveda alla elezione dell'intero Consiglio Direttivo.

ART. 26

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. predisporre proposte da presentare all'Assemblea ed eseguire i suoi deliberati;
2. adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
3. approvare la stipula dei contratti, convenzioni ed accordi;
4. aderire ad organizzazioni di volontariato;
5. adottare i provvedimenti disciplinari;
6. valutare le domande di ammissione alla qualifica di Socio;
7. elaborare ed emanare il Regolamento Generale dell'Associazione;
8. redigere il bilancio annuo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri, necessari e sufficienti alla vita ed agli scopi dell'Associazione, tranne quelli espressamente riservati ad altri organi Associativi.

In particolare, al Consiglio Direttivo spetta elaborare ed emanare disposizioni di carattere generale per il buon andamento e funzionamento della vita associativa.

ART. 27

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad essa partecipi la metà più uno dei componenti; lo stesso approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese mentre adotta il metodo del voto segreto quando:

- a) la deliberazione riguarda le singole persone;
- b) ne faccia espressa richiesta la maggioranza presente.

Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea.

ART. 28

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Segretario ed un Tesoriere.

Nel caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente, il vicepresidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Capo IV) Il Presidente

ART. 29

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente può delegare, in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso.

TITOLO IV – BILANCI E PROVENTI - PATRIMONIO

ART. 30

L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza SERBARI - Soccorso Emergenza Radio, inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno mentre, l'approvazione del bilancio deve avvenire entro il 30 aprile.

Le entrate della Pubblica Assistenza SERBARI - Soccorso Emergenza Radio sono costituite da:

1. contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di Enti e/o di Istituzioni pubbliche;
4. contributi di organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, così come previsto dalla Legge 266 dell'11.08.91.

ART. 31

Durante la vita dell'Associazione e salvo diversa imposizione di legge è fatto espresso divieto della distribuzione anche in modo indiretto di tutti gli utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali; gli stessi, al termine di ogni anno d'esercizio finanziario, saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione nelle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 32

Il patrimonio della Pubblica Assistenza SERBARI - Soccorso Emergenza Radio Onlus attualmente è attualmente costituito da beni mobili.

Nulla preclude l'estensione dello stesso con l'acquisizione di :

- beni immobili;
- titoli pubblici e privati.

TITOLO V - SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33

L'Associazione è costituita con durata illimitata, pertanto non è previsto lo scioglimento per decorrenza dei termini associativi.

L'Associazione si può quindi sciogliere per i seguenti motivi:

- (a) impossibilità sopraggiunta a perseguire i fini e gli obiettivi previsti dallo Statuto;
- (b) per mancanza di Soci Ordinari;
- (c) per volontà con la convocazione monotematica dell'Assemblea straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre l'espressione a votazione palese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non potrà in nessun caso essere ripartito tra gli aderenti e sarà affidato ad uno o più liquidatori.

Detti liquidatori saranno nominati dall'Assemblea, che sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge n° 662 del 23/12/96 e salvo diversa destinazione imposta per legge, deciderà anche a quale/i organismo/i di volontariato operante/i in identico o analogo settore, dovrà essere devoluto l'intero patrimonio sociale.

ART. 34

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabilito dalle Leggi dello Stato in materia.